



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice GERMONTANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2010**

Modifiche agli articoli 108, 109 e 305 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di rimozione dell'obbligo di iscrizione dal registro unico degli intermediari per i soggetti già iscritti all'albo unico nazionale dei promotori finanziari

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, che ha come oggetto tutta l'attività di intermediazione assicurativa svolta dal promotore finanziario al di fuori dei locali dove opera, si propone, attraverso un intervento legislativo di modifica del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di rimuovere l'obbligo di iscrizione dal registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) per quei soggetti già iscritti all'albo unico nazionale dei promotori finanziari.

A seguito della legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari, chi svolge attività di intermediazione finanziaria presso il pubblico, in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, è tenuto ad iscriversi all'albo unico nazionale dei promotori finanziari – come ora stabilito dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF) – e, pertanto, è sottoposto unicamente al regolamento di cui alla deliberazione della CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari.

Con l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, chi svolge attività di intermediazione assicurativa in forza di un mandato di agenzia da promotore finanziario è soggetto all'ulteriore iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).

I presupposti dell'iscrizione al RUI sono dettati dal codice delle assicurazioni private,

che all'articolo 108 prevede che l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sia riservata agli iscritti al RUI.

Ai sensi di quanto previsto dal codice delle assicurazioni private, l'attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

Sono per questo tenuti all'iscrizione, nell'apposita sezione E del registro, gli addetti all'intermediazione assicurativa che svolgano attività di intermediazione al di fuori dei locali dove l'intermediario opera (articolo 109 del codice delle assicurazioni private).

Alla luce di tale disciplina i promotori finanziari che, per conto dell'intermediario, collocano fuori sede anche prodotti assicurativi oltre ai prodotti finanziari, che costituiscono l'oggetto primario della loro attività di collocamento, assumono qualifica di intermediari assicurativi e devono pertanto essere iscritti nella sezione E del relativo registro.

L'applicazione della disciplina comporta per i promotori finanziari una duplicazione degli oneri pubblicitari – iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari ed al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi –, di regole di presentazione e comportamento – dettate dal regolamento di cui alla deliberazione della CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e dal regolamento di cui al provvedimento dell'ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 –, di regimi di vigilanza, controlli e procedimenti sanzionatori,

facenti capo alla CONSOB e all'ISVAP. Questo comporta un'arbitraria scissione all'interno di una figura di mercato - il promotore finanziario - che si presenta invece in modo unitario, a prescindere dalle possibili differenze di qualificazione formale dei prodotti collocati. Tale univocità della figura del promotore finanziario risulta quale puntuale riflesso della sostanziale unitarietà del mercato in cui il professionista opera, caratterizzato dalla sempre più marcata integrazione tra comparto assicurativo e finanziario e dalla crescente difficoltà di definire e distinguere con nettezza i confini tra prodotti di natura finanziaria e prodotti di natura assicurativa.

La duplicazione segnalata appare naturalmente tanto più ingiustificata nel caso in cui riguardi prodotti che abbiano natura complessa finanziaria e assicurativa. L'arbitrarietà della scissione è stata colta dalla più recente normativa con riguardo ai cosiddetti «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione» oggetto di specifico richiamo da parte del TUF. A tal proposito, va precisato che per «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione» (articolo 1, comma 2, lettera *w-bis*), del TUF) si intendono «le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III - ossia le cosiddette polizze *index* o *unit linked* - e V - le operazioni di capitalizzazione - di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

Per questi prodotti già si applica la normativa dettata dal TUF (articolo 25-*bis*) e conseguentemente soggetta alla vigilanza della CONSOB. Inoltre l'articolo 30 del TUF stabilisce espressamente come le disposizioni del medesimo testo unico in materia di offerta fuori sede si applichino «ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti

finanziari emessi da imprese di assicurazione» (articolo 30, comma 9, del TUF).

Tuttavia, al di là della specifica situazione inerente ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, in termini più generali la richiesta duplicazione di formalità a carico del promotore finanziario confligge con l'indirizzo consolidato, dettato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di censura con riguardo a vincoli, anche di natura regolamentare, che determinino restrizioni dei comportamenti degli operatori e che non siano giustificati dalla necessità di perseguire interessi generali altrimenti non raggiungibili. Tali vincoli, in generale - e ciò accade anche nella fattispecie -, limitano lo sviluppo delle attività produttive e dell'offerta di servizi, frenando le opportunità di accesso al mercato ed indirizzando in maniera eccessivamente prescrittiva i comportamenti dei promotori finanziari.

Se è chiaro che la previsione di un registro apposito per gli addetti all'intermediazione assicurativa è una condizione necessaria per l'esercizio dell'attività assicurativa e che trova una dichiarata giustificazione in obiettivi di tutela dei consumatori - in quanto l'iscrizione all'apposito registro può garantire il possesso di specifici requisiti tecnico-professionali - è altrettanto evidente che tale obiettivo risulta già pienamente assolto dai promotori finanziari in ragione della rigorosa selezione cui i medesimi sono sottoposti al fine di ottenere l'iscrizione nel relativo albo unico nazionale (articolo 31 del TUF).

Tutto ciò premesso, un intervento legislativo destinato a rimuovere l'obbligo di iscrizione nel RUI a carico di chi sia già iscritto nell'albo unico nazionale di cui all'articolo 31 del TUF e che abbia razionalmente ad oggetto tutta l'attività di intermediazione assicurativa, come già indicato in premessa non può che riguardare, per ragioni di gerarchia delle fonti normative, le disposizioni pertinenti contenute nel codice delle assicurazioni private.

Più esplicitamente, l'intervento deve prevedere una espressa esclusione dal novero dei soggetti obbligati all'iscrizione al RUI dei soggetti già iscritti all'albo unico nazionale previsto dal TUF, che in questo modo sarebbero legittimati a svolgere attività di intermediazione assicurativa senza necessità di ulteriori oneri o vincoli, duplicazione di quelli a cui già sono assoggettati.

Il presente disegno di legge, dunque, si propone di modificare l'articolo 108, l'articolo 109 e l'articolo 305 del codice delle assicurazioni private, prevedendo una espressa esclusione dal novero dei soggetti obbligati all'iscrizione di coloro che sono già iscritti all'albo unico nazionale dei promotori finanziari di cui all'articolo 31 del TUF.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 108, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109 o, nei limiti di quanto prescritto all'articolo 109, comma 2, lettera *e)*, nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria».

2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro di cui all'articolo 109, o nei limiti di quanto prescritto all'articolo 109, comma 2, lettera *e)*, nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.»;

*b)* all'articolo 109, comma 2, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori, e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera, per il solo caso in cui non siano già iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria.»;

c) all'articolo 305, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 o, nei limiti di quanto prescritto all'articolo 109, comma 2, lettera e), nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000».

#### Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



